



**Paradisi fiscali.** Elenchi black list all'ultimo test prima dell'invio **Pag. 35**

**Terzo settore.** Restyling dei contributi alle Onlus per i beni strumentali **Pag. 37**

**Professionisti.** Oggi il deposito del verbale sul concorso notarile «sospeso» **Pag. 39**

**Cassazione.** Per le truffe agli anziani applicabili sanzioni più pesanti **Pag. 39**

Martedì 2 Novembre 2010

www.ilssole24ore.com/norme

**Lotta all'evasione.** Nuovo strumento entro fine anno - Debutto con il ravvedimento sulle dichiarazioni 2009

## Il redditometro accelera

Programmi di calcolo verso il traguardo - Al via il confronto con le categorie

**Marco Bellinazzo  
Antonio Criscione**  
MILANO

Il redditometro prova a stringere i tempi in vista del traguardo di fine anno. Con l'obiettivo di raggiungere il risultato anche attraverso un confronto con le categorie. Confronto che associazioni e professionisti chiedono parta subito e, soprattutto, che non sia di mera facciata. E lo stesso Luigi Magistro, direttore centrale Accertamento delle Entrate, conferma che per l'avvio degli incontri è ormai questione di giorni.

Magistro è uno dei maggiori sponsor del nuovo redditometro e ne segue da vicino l'elaborazione, a stretto contatto con i tecnici della Sose che stanno predisponendo il modello con il quale si stimeranno i redditi "attribuibili" agli italiani, specialmente quelli restii a dichiararne parti cospicue al fisco. E per il 2009, primo anno degli accertamenti fondati sul nuovo articolo 38 del Dpr 600/1972, il contribuente che si accorgerà di essere "fuori" potrà puntare sul ravvedimento, visto che il nuovo strumento sarà disponibile solo dopo la presentazione della dichiarazione. In Sose, dunque, si stilarono sui prototipi. Cautela è la parola d'ordine. Spiega, infatti, Giampiero Brunello, presidente e ad della Società per gli studi di settore: «Gli applicativi definitivi dovranno servire sia a priori, per i contribuenti che vorranno conoscere prima di procedere alla dichiarazione qual è il livello di reddito calcolato dal Fisco, sia a posteriori per le verifiche. Si tratta di strumenti di gran-

de precisione e non si può improvvisare». Il nuovo redditometro viaggerà a due vie: sulla base del comma 4 dell'articolo 38 oppure sul comma 5. Nel primo caso un volume di spese di "grande impatto" sarà attribuito tutto a reddito dell'anno, fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare il contrario. Nel secondo caso sulla base delle spese ricostruibili attraverso le banche dati del fisco, sarà attribuito al contribuente un reddito "indotto" con una complessa funzione di stima, che non solo terrà conto delle spese, ma anche della collo-

### LE INDICAZIONI

I rappresentanti di professionisti e associazioni chiedono un faccia a faccia aperto alle modifiche

cazione geografica e del nucleo familiare. Il funzionamento di questo secondo braccio sarà, appunto, presentato nelle prossime settimane a professionisti e categorie. «A oggi - sottolinea Enrico Zanetti, coordinatore ufficio studi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili - siamo fermi al comunicato stampa in cui l'Agenzia annunciava che ci sarebbe stato ampio confronto. Attendiamo con fiducia che i vertici dell'Agenzia meritano. Siamo anche fiduciosi, però, che abbiano chiara quanto noi la differenza che intercorre tra un vero confronto e una sorta di presen-

tazione anticipata di un prodotto già confezionato». L'atteggiamento che prevale nei destinatari del provvedimento è di attesa, soprattutto per appurare come le decine di voci di spesa di cui le Entrate dispongono saranno intrecciate. Come saranno considerati rispetto alle spese i risparmi dell'anno, per esempio? Ragionevolezza, invoca Andrea Trevisani, di Confartigianato («Occorrerà vedere come funziona, poi potremo esprimere un giudizio»). Beniamino Pisano (Casartigiani) auspica invece che il redditometro non sia alternativo agli studi di settore: «Può servire a confermarne i risultati, ma non ad accertare un reddito indipendentemente dai risultati di Gerico». Per Antonio Vento (Confcommercio) «si tratta di strumenti che viaggiano distintamente e per finalità diverse. Non bisogna fare confusione». Occorre far tesoro dell'esperienza degli studi, aggiunge Claudio Carpentieri (Cna): «Non si può attribuire un reddito a un cittadino, senza avere una relativa certezza sulla bontà della stima. Quando viene anticipata con un software a tutti i contribuenti occorre riflettere di più. Anche perché nel redditometro la possibilità della prova contraria è molto ridotta rispetto agli studi». Sospende il giudizio anche Marino Gabellini (Confesercenti). Ma precisa: «Il redditometro non dovrà sovrapporsi agli studi. Come questi ultimi, semmai, il nuovo strumento non dovrebbe essere calato dall'alto, ma nascere da un confronto con le categorie».

### La stretta finale sul controllo delle spese



#### 1 LE TAPPE

##### MAGGIO 2010

#### LA PRESENTAZIONE

L'agenzia delle Entrate presenta le linee guida del redditometro a categorie e professionisti

##### NOVEMBRE 2010

#### IL CONFRONTO CON LE CATEGORIE

Dopo aver elaborato i prototipi, le Entrate avviano il confronto tecnico con categorie e professionisti

##### DAL 2011

#### L'APPLICAZIONE

Il nuovo redditometro sarà applicato a partire dal prossimo anno al periodo d'imposta 2009

#### 2 I PROFESSIONISTI E LE CATEGORIE

##### I PARERI E LE RICHIESTE

#### 01 UN CONFRONTO VERO

I professionisti e le categorie chiedono di poter dare un parere su uno strumento ancora aperto per recepire integrazioni e proposte di modifica da parte dei rappresentanti dei contribuenti

#### 02 IL NO ALLA «REPLICA» DEGLI STUDI

Uno dei punti comuni alle richieste di professionisti e categorie è il no deciso a un funzionamento del redditometro che sia una replica degli studi di settore

#### 03 IL CONFRONTO DEI DUE STRUMENTI

Sull'utilizzo di studi di settore e redditometro, i pareri non sembrano coincidere. Per alcuni il redditometro non deve essere utilizzato per un accertamento a carico dei contribuenti che risultano congrui e coerenti con Gerico. Per altri si tratta di due strumenti diversi, da utilizzare con finalità diverse da parte del fisco

**Le giustificazioni.** Non va dimostrato l'utilizzo dei fondi ma da dove questi provengono

## Il calo del saldo in banca non è una prova

**Dario Deotto**

Le movimentazioni dei conti bancari potranno fungere da "supporto" all'accertamento sintetico, mentre difficilmente potranno costituire una prova valida a favore del contribuente. Nella circolare 49/E/2007 è stato sottolineato come le indagini finanziarie possono essere un importante strumento per individuare la potenziale capacità di spesa del soggetto sottoposto a controllo. E questo - valutata la proficuità di svolgere le indagini finanziarie - potrà accadere anche con il nuovo accertamento sintetico, al fine di individuare determinate spese per la ricostruzione del reddito presunto del soggetto.

Si tratta di comprendere, però, se le stesse operazioni intrattengono con gli intermediari finanziari

potranno essere utilizzate anche a favore del contribuente, per vincere la presunzione su cui si basa il "sintetico". Questo soprattutto per le spese relative a beni durevoli, come l'abitazione. La nuova norma ha tolto, infatti, il principio in base al quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume (va) sostenuta con il reddito dell'anno e dei quattro precedenti, stabilendo che anche spese "straordinarie", come l'acquisto della casa, possono determinare il reddito presunto dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Di fronte a questa nuova presunzione, va compreso se il contribuente potrà dare dimostrazione, oltreché delle singole movimentazioni finanziarie effettuate, del decremento che si è verificato nelle proprie disponibili-

tà, date da conti correnti bancari e non solo. Andrebbe rilevato che la presunzione sulla quale si basa il "sintetico" non si propone di individuare il modo in cui è stata effettuata la spesa, ma un reddito non dichiarato che ha permesso la spesa.

Il contribuente viene chiamato a dare dimostrazione che la spesa è stata "finanziata" con il reddito dell'anno, di anni precedenti, con redditi esenti o con altri accadimenti che legittimamente non dovevano essere dichiarati nel reddito complessivo, come nel caso di una donazione. Un disinvestimento patrimoniale, come può essere la vendita di un immobile - a prescindere che concorra legittimamente alla determinazione o meno della base imponibile - che ha poi con-

### L'inchiesta



Il Sole 24 Ore di ieri ha dato conto di come la Guardia di Finanza utilizzi le banche dati per individuare i potenziali evasori del fisco usando il programma Perseo

sentito l'acquisto di un altro immobile o di altri beni, è sicuramente da considerare una prova contraria valida, dimostrando che la provvista conseguente al disinvestimento ha consentito l'acquisto del nuovo bene.

Si tratta di capire, invece, se la semplice minore disponibilità di un conto corrente possa giustificare la spesa effettuata. Occorre infatti ricordare che il principio del sintetico è che la spesa è stata "finanziata" dal reddito, con il contribuente che viene chiamato a dare dimostrazione che il reddito dichiarato negli anni, oppure altri accadimenti, come la donazione o la vendita di beni patrimoniali oppure smobilizzi finanziari, hanno consentito la spesa. Non si tratta di individuare, quindi, "come" la spesa è stata effettuata, ma quale è stato "a monte" il presupposto o l'accadimento che l'hanno consentita. La disponibilità sui conti correnti può rappresentare, al limite, la conse-

guenza di questi presupposti o accadimenti. Per cui non pare che la semplice dimostrazione della diminuzione delle proprie disponibilità liquide possa rappresentare un elemento di difesa valido.

Andrebbe anche rappresentato che il concetto di reddito molte volte non corrisponde a «quanto versato in banca» e, quindi, alla effettiva possibilità di spesa. Si pensi ai redditi d'impresa o ai redditi di lavoro autonomo (ancorché questi ultimi rilevino "per cassa"), i quali, con tutte le variazioni in aumento e in diminuzione previste per legge, sono ormai prossimi ad essere catalogati tra i redditi "figurativi".

Rimane sempre, quindi, il grosso problema di stabilire se certe spese per beni durevoli sono state sostenute - in assenza di liberalità o di taluni disinvestimenti - con redditi di uno, due, tre, cinque o dieci anni precedenti (sono soltanto degli esempi).

**Diritto ed economia.** Manager stranieri

## La reciprocità decide anche le cariche sociali

**Angelo Busani**

La condizione di reciprocità si applica anche all'assunzione di cariche sociali da parte di cittadini stranieri in società italiane: se un italiano non può essere eletto amministratore di una società di un dato paese, il cittadino di quel paese non può diventare amministratore di una società italiana. È quanto ritenuto dal conservatore del Registro delle imprese di Parma (determinazione n. 194/2010) che ha rifiutato l'iscrizione della nomina di un cittadino brasiliano nel Cda di una spa italiana; e dal ministero degli Esteri, con una nota del 18 ottobre 2010, ha "confermato" quanto riportato nel sito internet dello stesso ministero, e cioè che «per l'assunzione di cariche sociali nel nostro Paese da parte di cittadini brasiliani è necessaria la residenza in Italia» in quanto alla medesima condizione sono sottoposti i cittadini italiani per assumere cariche sociali in Brasile.

La condizione di reciprocità è dettata dall'articolo 16 delle «Disposizioni sulla legge in generale» (le «Preleggi»), per il quale «lo straniero (persona fisica o giuridica) è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità», e cioè alla condizione che identico trattamento ricevevano le persone fisiche o giuridiche italiane nel paese di cui è cittadino il soggetto straniero che opera in Italia. Quindi, per esempio, una società svizzera può acquistare un immobile in Italia solo se una società italiana può acquistare un immobile in Svizzera. L'articolo 16 delle Preleggi si applica ai «diritti civili» (ad esempio: comprare immobili o costituire società) ma non ai «diritti fondamentali», cioè quelli costituzionalmente garantiti, che spettano a chiunque, indipendentemente dalla nazionalità (ad esempio, il diritto di espressione, di riunione, di professione religiosa o un giusto processo). Inoltre, la condizione di reciprocità è derogata sia per i cittadini comunitari (in nome dei principi di libertà di stabilimento e libera circolazione di persone, servizi, merci e capitali) sia per i cittadini extracomunitari che siano titolari della carta o del permesso di soggiorno.

Il criterio

**Il principio**  
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino se gli italiani ottengono lo stesso trattamento nel paese d'origine dello straniero

**La novità**  
La reciprocità si applica anche all'attribuzione di cariche societarie

**Il problema**  
Per ogni carica sociale occorre individuare il corrispondente nel diritto societario del paese d'origine dello straniero

**La deroga**  
Il vincolo non si applica ai paesi con cui l'Italia ha stretto accordi di promozione degli investimenti

**1 PIÙ LETTI** [www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

- 1) Come Perseo scova gli evasori
- 2) Operazioni black list e fatture
- 3) Il miliardo ombra dei sindacati
- 4) Cambia la legge sui disabili

### INTERVENTO

## L'esenzione Ici alla Chiesa in linea con la Ue

di **Enrico De Mita**

Sotto la pressione di parte del mondo radicale italiano riprende la contestazione al regime fiscale che in Italia riguarda la Chiesa cattolica. In generale, questa contestazione investe, sul piano politico italiano, tutta la materia a cominciare dal concordato fino all'8 per mille. È una lotta politica nella quale la Commissione europea non si è lasciata coinvolgere ritenendo più volte che le esenzioni Ici non avessero un'efficacia selettiva tale da compromettere la concorrenza. Difatti le esenzioni fiscali sono consentite dal Trattato europeo. Sareb-

be assurdo vedere in tutte le esenzioni un aiuto di stato e un impedimento alla concorrenza. Se così fosse tutte le esenzioni dovrebbero essere vietate dal diritto europeo. Ma così non è. Occorre un carattere selettivo dell'agevolazione che non la collochi in una categoria più ampia. Non possono pertanto essere censu-

### IL QUADRO

I benefici fiscali non sono selettivi e vengono riconosciuti anche alle altre confessioni

rate come aiuti di stato le esenzioni preordinate alla tutela di una sfera di fini non economici, fra i quali rientrano quelli di culto, che sono assimilati a istruzione, cultura e beneficenza.

Nel nostro ordinamento l'esenzione consiste in una norma eccezionale che sottrae a tassazione persone o beni che dovrebbero essere tassati secondo la regola. Essa è costituzionalmente legittima se il fine cui è preordinata è costituzionalmente degno di tutela; per esempio istruzione, cultura, beneficenza, risparmio e sviluppo economico; in ogni caso si tratta di materie nelle quali le scelte del

Parlamento sono discrezionali, ma non arbitrarie.

In secondo luogo, va chiarito che la Chiesa, se usufruisce di determinate agevolazioni (esenzioni o esclusioni), lo fa in maniera identica alle altre confessioni religiose e agli altri enti non commerciali: non ha uno status "preferenziale" che la differenzi dalle une o dagli altri.

Le esenzioni Ici (tutte) nascono con la legge istitutiva dell'imposta (non sono un privilegio successivo accordato in seguito a presunte pressioni). Il decreto legislativo 504/1992, infatti, prevede una serie di esenzioni: volendo semplificare, si tratta degli im-

mobili appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici, dei fabbricati appartenenti a Stati esteri, dei fabbricati destinati all'esercizio del culto, dei fabbricati appartenenti a enti non commerciali e destinati a particolari finalità ritenute meritevoli di tutela da parte del legislatore.

Mentre per i fabbricati destinati all'esercizio del culto l'esenzione non presenta particolari problemi interpretativi (e si tratta di tutti i culti, ovviamente), è l'ultima previsione a essere stata al centro dell'attenzione, per la ricompressione in essa degli enti ecclesiastici e per un corretto inquadramento delle attività

### Il caso

#### La norma

Il decreto 504/1992 (art. 7, comma 1) esenta dall'imposta comunale, fra gli altri, gli immobili degli enti non commerciali «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»

#### La contestazione

Dopo una prima istruttoria che si è chiusa con un'archiviazione, la commissione Ue ha aperto una nuova inchiesta sulla legittimità dell'esenzione

da questi esercitate all'interno degli immobili.

La legge sull'Ici prevede l'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», nonché delle attività di religione e di culto, vale a dire «quelle dirette all'esercizio e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana». Gli enti ecclesiastici, dunque, possono rientrare in questa fattispecie in due casi. Quando negli immobili svolgono le attività da ultimo viste (attività di religione e di culto); oppure quando gli immobili sono destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, cultura-

li, ricreative e sportive. In questa seconda ipotesi, l'ente ecclesiastico viene in considerazione non in quanto tale, ma solo in quanto ente non commerciale.

Nel caso degli enti ecclesiastici, enti non commerciali per definizione, l'esenzione Ici spetta quindi per due tipologie di attività: o quelle di religione e culto (e in questo caso vale per tutte le religioni), o quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (e in tal caso vale per tutti gli enti che svolgono quelle attività).

In entrambe le ipotesi manca quel carattere selettivo specifico ed esclusivo che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'articolo 107 del Trattato connota l'aiuto di stato e l'alterazione della concorrenza.